



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Alberto FILIPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2012

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3,
della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto
di destinazione alla sperimentazione dei cani randagi vaganti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 agosto 1991, n. 281, in tema di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, ha costituito una vera e propria svolta culturale in relazione alla gestione dei randagi. Tale legge condanna gli atti di crudeltà, maltrattamento ed abbandono degli animali ed è diretta a favorire la convivenza uomo - animale, costituendo un importante strumento a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La legge riconosce diverse competenze alle regioni, tra le quali anche l'iniziativa di formazione in ambito scolastico perché venga insegnato il rispetto della vita degli animali e la difesa del loro *habitat*. Viene inoltre introdotto il divieto di soppressione dei cani randagi e detenuti presso i canili, ai quali potrà essere praticata l'eutanasia soltanto qualora siano malati, incurabili ovvero in caso di comprovata pericolosità, con divieto ulteriore di destinazione alla sperimentazione.

Proprio a tal proposito, il presente disegno di legge intende dare un'interpretazione autentica volta a chiarire che il divieto alla sperimentazione è esteso a tutti i cani randagi, non sono a quelli catturati o provenienti da canili o rifugi privati.

Infatti, l'articolo 2, comma 3, della legge n. 281 del 1991 prevede che i cani randagi o di proprietà, catturati e custoditi presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere soppressi né tantomeno ceduti per fini scientifici. La formulazione precisa del comma è la seguente: «I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione»; si evince dalla citata disposizione che tutti gli altri cani possano essere destinati alla sperimentazione. Se così fosse, si tratterebbe di una evidente discriminazione che non trova giustificazione in alcun criterio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, si interpreta nel senso che non possono essere soppressi né ceduti per fini di sperimentazione scientifica non solo i cani catturati o comunque provenienti da canili comunali, da rifugi privati o dalle altre strutture di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 281 del 1991, ma neppure i cani vaganti, privi di una precisa dimora o con provenienza sconosciuta.

